

Figli adottivi e diritto alla conoscenza delle origini familiari

Paolo Di Marzio

SOMMARIO: 1. *Diritto alle origini e parto anonimo.* - 2. *La CEDU condanna l'Italia.* - 3. *La mutata giurisprudenza della Corte costituzionale.* - 4. *La svolta: le pronunce della Cassazione nel 2016.* - 5. *Le Sezioni Unite confermano il diritto all'interpello della madre.* - 6. *Diritto alle origini, non solo figli ma anche fratelli.* - 7. *Alcuni problemi rimasti aperti (aspettando il legislatore).*

1. Diritto alle origini e parto anonimo.

Il figlio adottivo ha, in generale e salvo valutazione del caso di specie da parte del Tribunale per i minorenni, il diritto di conoscere le proprie origini biologiche. Questo diritto non risulta riconosciuto espressamente dalla legge al figlio adottivo la cui madre avesse chiesto di non essere nominata al momento del parto, senza pertanto la previsione di alcun bilanciamento tra il diritto del figlio a conoscere le proprie origini ed il diritto della madre al rispetto della propria scelta di anonimato. Nell'inerzia del legislatore, potendo profittare dell'autorevole conforto assicurato dal mutato orientamento manifestato in materia dalla Corte costituzionale, è stata la Cassazione che, pronunciandosi con quattro sentenze nel volgere di meno di due anni - anche a Sezioni Unite - si è impegnata, innanzitutto, ad assicurare tutela al diritto alle origini dei figli nati da parto anonimo. La Suprema Corte è quindi intervenuta anche in materia di diritto della persona adottata a (cercare di) conoscere i propri fratelli. Prima di esaminare le decisioni, sembra opportuno provvedere a ricostruire la normativa vigente.

L'art. 28, comma 1, della legge n. 184 del 1983 (*Diritto del minore ad una famiglia*), prevede che *"Il minore adottato è informato di tale sua condizione ... i genitori adottivi vi provvedono ..."*. Pertanto il diritto del figlio a sapere di essere stato adottato è riconosciuto dal diritto positivo, senza limiti. Lo stesso articolo 28 dispone poi, ai commi 5 e 6, che *"L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni¹, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine*

¹ Si prevede, peraltro, che l'accesso alle informazioni sulle origini possa essere consentito anche

e l'identità dei propri genitori biologici ... l'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni" che, a seguito di apposita istruzione della richiesta, "autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste". Il figlio adottivo ha quindi diritto di sapere chi siano i suoi genitori biologici, salvo che adeguate ragioni inducano l'organo giurisdizionale ad inibire la conoscenza.

L'art. 28 della legge n. 184 del 1983 prevedeva al comma 7, però, che "l'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, DPR 3.11.2000, n. 396". La disposizione richiamata detta: "La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata". Questa regola deve essere quindi coordinata con quanto prevede l'art. 93 (Certificato di assistenza al parto), del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), laddove dispone che: "2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ... possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento". Ai sensi del comma 3, peraltro, è possibile accedere prima dei cento anni ai dati relativi alla madre, ma solo a condizione che la stessa rimanga non identificabile. Il figlio nato da parto anonimo che avesse voluto conoscere il nome della propria madre biologica, pertanto, avrebbe dovuto attendere cento anni, un termine troppo lungo, eccedente (di regola) la vita umana².

2. La CEDU condanna l'Italia.

Il c.d. diritto alle origini, inteso quale pretesa dei figli nati da parto anonimo di conoscere l'identità dei loro genitori biologici, è un problema che

all'adottato infraventicinquenne, purché maggiorenne, ove ricorrano «gravi e comprovati motivi attinenti alla salute ... psico fisica» del richiedente, art. 28, comma 5, L. n. 184 del 1983.

² Le vicende dei figli nati da parto anonimo alla ricerca della conoscenza delle loro origini, superando ostacoli normativi e burocratici di ogni genere, sono estremamente toccanti, ed alcuni di loro hanno accettato di raccontarle scrivendo veri e propri romanzi, cfr. E. ROSATI, *Frammenti ricomposti, Storia d'amore e di giustizia*, Napoli, 2016, e M. ROSSI, *Il Baule. Un dialogo perduto*, Tricase (Le), 2016.

esisteva già al tempo della ruota degli esposti³, ed ha attratto l'attenzione dei giuristi nazionali in tempi recenti, a seguito della vicenda giudiziaria di Anita Godelli, 'abbandonata dalla madre biologica' il 28 marzo 1943. La donna era stata ricoverata in un istituto di assistenza, e poi affiliata alla famiglia Godelli. Aveva quindi domandato ai giudici italiani di conoscere chi fosse la sua madre biologica ma, esaurite le vie giurisdizionali, l'istanza era stata respinta. I giudici avevano infatti ritenuto che il diritto alla conoscenza delle proprie origini non fosse riconosciuto al figlio nato da parto anonimo.

Ormai sessantenne, la donna aveva allora adito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per domandare giustizia. La Corte EDU⁴ ricostruiva il diritto italiano vigente, quindi richiamava l'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali⁵, che al comma 1 recita: *"Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare ..."*. Il Giudice sovranazionale ricordava che il Governo italiano aveva sostenuto che la Godelli non avesse diritto al rispetto della propria vita familiare, perché non aveva avuto una famiglia di origine, non essendo mai esistita tra la madre partoriente e la ricorrente una vita familiare. La Corte replicava, però, che la ricorrente aveva comunque *diritto al rispetto della sua vita privata*. Segnalava inoltre, il Giudice europeo, come la ricorrente avesse sostenuto che, nel diritto italiano, *«la madre dispone di un diritto puramente discrezionale di mettere al mondo un figlio in sofferenza e di condannarlo, per tutta la vita, all'ignoranza. Una preferenza cieca viene accordata ai soli interessi della madre»*.

Affermava allora la Corte EDU che, se merita tutela il diritto di una madre partoriente a conservare l'anonimato, esiste anche un diritto del figlio a conoscere le proprie origini, che trova fondamento nel diritto alla tutela della vita privata. Concludeva pertanto il Giudice europeo che il *diritto italiano non operava un bilanciamento degli interessi* in gioco e, non potendo modificare la

³ Ed anche da prima, evidentemente, cfr. l'analisi proposta da S. STEFANELLI, *Il diritto a conoscere le proprie origini biologiche*, in AA.VV., *Il parto anonimo*², Capua (Ce), 2017.

⁴ Una ricostruzione della giurisprudenza della Corte EDU in materia di diritto alle origini è stata recentemente proposta da V. LO VOI, *Mors omnia solvit? Parto anonimo e valutazione circa l'attualità del diritto all'anonimato della madre biologica nel caso di morte della stessa*, in *Dir. famiglia*, 2018, 1123 ss., che riassume anche le scelte normative operate in materia nel diritto francese e inglese.

⁵ Firmata a Roma il 4.11.1950, e ratificata dall'Italia con legge 4.8.1955, n. 488.

decisione di negare l'accesso alle origini adottata dai giudici nazionali⁶, condannava l'Italia al risarcimento del danno in favore della ricorrente⁷. La vicenda personale di Anita Godelli, comunque, ha trovato infine soluzione positiva perché, a seguito della pronuncia della Corte EDU, il Tribunale per i minorenni di Trieste, nuovamente adito dall'interessata, l'ha autorizzata ad accedere alle informazioni relative all'identità della propria madre, con decreto dell'8.5.2015.

3. La mutata giurisprudenza della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale si era espressa, in senso contrario alla configurabilità del diritto dell'adottato nato da parto anonimo alla conoscenza delle proprie origini, con sent. 25.11.2005, n. 425⁸. Successivamente alla pronuncia della Corte EDU sul caso Godelli, la Consulta era chiamata a pronunciarsi nuovamente in materia. La Corte costituzionale⁹ osservava che, effettivamente, ci troviamo in presenza di un conflitto tra interessi contrapposti: l'interesse della madre alla riservatezza, all'oblio, e l'interesse dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini. Ricordava, quindi, che la disparità di trattamento giuridico tra chi è stato semplicemente adottato e chi pure è stato adottato, ma a seguito di manifestazione di volontà della madre biologica di non essere nominata, nasce a tutela (anche) del bambino. Consentendo la possibilità di partorire in ospedale in forma anonima, infatti, il legislatore ha inteso contenere il rischio che donne in difficoltà possano scegliere di interrompere la gravidanza, negando così la vita al loro bambino.

Tuttavia, riconosceva la Consulta, un bilanciamento degli interessi di madre e figlio occorreva trovarlo, ed ha perciò dichiarato l'incostituzionalità

⁶ La prospettiva della ricostituzione di un diritto comune europeo dotato di completa efficacia, con particolare riferimento ai diritti fondamentali della persona, è stata analizzata da F.P. CASAVOLA, *Dal diritto romano al diritto europeo*, Napoli, 1986.

⁷ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU), sent. 25 settembre 2012, pronunciata su ricorso n. 33783/09, Godelli c/ Italia, in *Fam. dir.*, 6/2013, 537, con nota di G. CURRÒ, *Diritto della madre all'anonimato e diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini. Verso nuove forme di contemperamento*.

⁸ Corte cost. 25 novembre 2005, n. 425, in *Giur. cost.*, 2005, 4594, con nota di A.O. COZZI, *La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?*

⁹ Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278, in *Fam. dir.*, 1/2014, 15, con nota di V. CARBONE, *Un passo avanti del diritto del figlio, abbandonato e adottato, di conoscere le sue origini rispetto all'anonimato materno*.

dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, «*nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ... - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione*»¹⁰.

Il rinvio operato dalla Consulta al legislatore, rimasto inerte, ha però provocato incertezze nella giurisprudenza di merito che si è domandata se il principio espresso dal Giudice delle leggi dovesse trovare immediata applicazione, e la soluzione del quesito è stata infine rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione. La prima sezione della Suprema Corte, frattanto, mostrava di non nutrire dubbi circa il diritto all'interpello da parte del figlio adottivo di madre che avesse chiesto di non essere nominata¹¹, e si è impegnata a cercare soluzione anche ad una ipotesi più complessa, quella del diritto alla conoscenza delle origini del figlio adottivo, nato da parto anonimo, quando la madre sia già deceduta nel momento in cui l'interpello può essere espletato.

4. La svolta: le pronunce della Cassazione nel 2016.

A seguito della sentenza della CEDU sul caso Godelli, e del mutato orientamento in materia della Consulta, i tempi erano ormai maturi perché il diritto alle origini dei figli nati da parto anonimo, nella perdurante inerzia del legislatore, potesse essere riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che nell'anno 2016 si è pronunciata due volte in materia.

Nel primo caso deciso dalla Suprema Corte l'istante, figlia adottiva nata nel 1974 da madre biologica che aveva dichiarato al momento del parto di non voler essere nominata, aveva domandato di poter conoscere le proprie origini, invocando quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sent. n. 278 del 2013. Il Tribunale per i minorenni di Torino aveva accolto l'istanza ed accertato, presso l'Ospedale in cui la richiedente era venuta alla luce, chi fosse sua madre, nell'intento di procedere al suo interpello per sapere se intendesse conservare l'anonimato. Appreso però che la madre era defunta, il Tribunale ha ritenuto di dover escludere che il decesso potesse intendersi quale implicante la revoca della richiesta di anonimato, ed ha respinto la richiesta di

¹⁰ Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278, cit.

¹¹ Anticipando, in tal senso, quanto di lì a poco sarebbe stato sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza di cui poco oltre.

conoscenza delle origini proposta dalla figlia. La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado.

La donna ha allora adito il Giudice di legittimità, che le ha dato ragione con sentenza n. 15024 del 2016¹², ed ha anche ritenuto di decidere nel merito. La Cassazione ha innanzitutto richiamato le normative sovranazionali che riconoscono al minore il diritto alla conoscenza delle origini. La Corte di legittimità ha quindi ricostruito il quadro dei diritti nazionali europei in materia, ed ha ricordato che solo un numero minoritario di Paesi consente il parto anonimo, e comunque il diritto alla conoscenza delle origini è in taluni Stati attribuito espressamente dal legislatore come avviene, ad esempio, in Germania, mentre in altri Paesi è stato riconosciuto grazie all'opera della giurisprudenza come verificatosi, ad esempio, in Olanda.

La Suprema Corte ha affermato, in questa decisione, di condividere le posizioni dottrinarie che ritengono inefficace ed inappropriato parlare di una esigenza di bilanciamento tra i diritti fondamentali, della madre all'oblio e del figlio alla conoscenza delle origini. In sintesi, se il diritto della madre a non essere nominata in occasione del parto ha la funzione principale di contrastare la scelta abortiva, questo diritto è pieno solo al momento della nascita del bambino, «*dopo la nascita ... il diritto all'anonimato diventa strumentale a proteggere la scelta compiuta dalle conseguenze sociali e in generale dalle conseguenze negative che verrebbero a ripercuotersi ... sulla persona della madre. Non è il diritto in sé della madre che viene garantito ma la scelta che le ha consentito di portare a termine la gravidanza*»¹³.

La Cassazione ha quindi spiegato che, quando la madre muore, la previsione di cui all'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 diviene «*inoperante*», perché cristallizzerebbe per cento anni una scelta non più revocabile, il che non può considerarsi ammissibile nel nostro ordinamento¹⁴. Qualora l'opzione per l'anonimato della madre dovesse ritenersi possa rimanere irrevocabile, o perché confermata a seguito di interpello oppure in

¹² Cass. 21 luglio 2016, n. 15024, in *Nuova giur. civ. comm.*, 11/2016, 1484, con nota di M. G. STANZIONE, *Il diritto del figlio di conoscere le proprie origini nel dialogo tra le Corti*. La pronuncia in questione è stata poi confermata da Cass. 7 febbraio 2018, n. 3004.

¹³ Cass. 21 luglio 2016, n. 15024, cit.

¹⁴ La Cassazione ha avuto cura di chiarire che il riferimento è all'ordinamento francese, il quale riconosce il diritto del figlio all'interpello della madre biologica che abbia dichiarato di non voler essere nominata ma, se la genitrice conferma la propria volontà di anonimato, non consente al figlio di accedere alla conoscenza delle proprie origini, neppure dopo la morte della madre.

conseguenza della sua morte, che le impedirebbe la possibilità di revocarla, il figlio subirebbe la definitiva perdita del diritto alla conoscenza delle origini, che pure ha natura fondamentale¹⁵.

La decisione della Suprema Corte, chiara, ampia ed articolata, può senz'altro condividersi nelle conclusioni. Sembra però il caso di dedicare una riflessione alla posizione giuridica vantata dalla madre. Secondo la Cassazione, il suo diritto all'anonimato sarebbe pieno al momento del parto, divenendo poi sempre meno meritevole di tutela ed affievolendo, perciò, con il passare del tempo. Sembra contrastare con questa affermazione il diritto positivo. La questione controversa è stata infatti, (almeno) fino ad oggi, se competa al figlio il diritto all'interpello della madre. Nessuno ha (ancora) dubitato¹⁶ che, finché rimane in vita, la madre interpellata possa confermare la propria scelta di anonimato, paralizzando l'aspettativa del figlio di conoscere le proprie origini. Il diritto all'anonimato della madre vivente è riconosciuto integro e perfetto, tanto da essere considerato prevalente rispetto al diritto del figlio alla conoscenza delle origini, pure riconosciuto come fondamentale. E' solo a seguito dell'evento morte della madre, quando lei non può più revocare il dissenso alla comunicazione della propria identità, che appare improprio accordare ancora prevalenza al diritto della madre rispetto a quello del figlio; sembra infatti iniquo che alla tutela di un diritto all'oblio, rimasto privo del suo titolare, possa essere accordata prevalenza rispetto al diritto fondamentale del figlio di conoscere le proprie origini. A seguito della morte, il diritto della madre non può che divenire recessivo rispetto a quello del figlio. Rimaniamo comunque nell'ambito di quel *bilanciamento di interessi* di cui hanno parlato la CEDU e la Corte costituzionale.

A breve distanza temporale, la prima sezione della Suprema Corte è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi in una vicenda sostanzialmente analoga, e

¹⁵ G. CASABURI, *nota redazionale* a Cass. 21 luglio 2016, n. 15024, in *Foro it.*, 2016, I, 3120, nel commentare comunque in modo adesivo la decisione, afferma che «l'evento morte della madre fa venir meno ogni diritto o interesse contrapposto a quello del figlio, la cui pretesa ... ha sicuro fondamento costituzionale».

¹⁶ In via teorica, invero, non pare priva di un possibile fondamento, la tesi che, trascorsi anni dal parto e raggiunta dal figlio, in ipotesi, la maggiore età, appaia irragionevole continuare ad assicurare prevalenza al diritto alla riservatezza della madre, pur ancora vivente, rispetto al diritto alla conoscenza delle origini del figlio. Ove questa impostazione dovesse essere accolta, il diritto italiano riconoscerebbe, sia pure con limiti temporali, il diritto illimitato dei figli alla conoscenza delle proprie origini, scelta che risulta prevalente negli altri Stati.

lo ha fatto con sentenza n. 22838 del 2016¹⁷. Una figlia adottiva si era rivolta al giudice domandando di conoscere l'identità della sua madre biologica. Il Tribunale per i minorenni di Torino aveva accertato la scomparsa della donna, ed in conseguenza aveva ritenuto che il dato relativo al nome della madre biologica non potesse più essere rivelato, perché era venuto meno l'unico soggetto che avesse titolo a revocare la dichiarazione di non voler essere nominata. La decisione era stata confermata dalla Corte d'Appello sabauda.

La Cassazione, investita dal ricorso proposto dalla figlia adottiva, ha innanzitutto affermato che il diritto all'informazione circa l'identità dei genitori biologici *«attiene all'attuazione dello sviluppo della personalità individuale, sotto il profilo del completamento dell'identità personale»*¹⁸; si tratta pertanto di un diritto fondamentale tutelato ai sensi dell'art. 2 Cost. Ha quindi rammentato che, nella sentenza Godelli, la Corte EDU aveva censurato l'Italia per non aver operato un bilanciamento degli interessi in gioco, accordando tutela esclusiva al diritto alla riservatezza della madre. L'esigenza di un corretto bilanciamento è stata però ribadita dalla Consulta con la sent. n. 278 del 2013, che ha pure indicato la strada, riconoscendo la piena legittimità dell'interpello rivolto alla madre biologica.

Ora, sta di fatto che l'interpello non può essere (più) praticato quando la madre è defunta. Ad ammettere che solo il figlio nato dal parto anonimo di una madre vivente possa ricercare le proprie origini, domandando ed ottenendo che la madre sia interpellata, mentre nulla potrebbe fare il figlio se la madre fosse ormai scomparsa, si rischia di giustificare una disparità di trattamento che non pare neppure ragionevole. Ne discende che, se la madre biologica è morta, il suo nome deve essere comunicato al figlio nato da parto anonimo che abbia domandato di conoscerlo.

La Cassazione ha tra l'altro sottolineato che il diritto alla conoscenza delle origini del figlio *«non esclude la protezione dell'identità sociale»* della madre, *«in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all'anonimato»*. In conseguenza, conosciuto il nome della madre, l'informazione *«deve essere utilizzata senza cagionare danno,*

¹⁷ Cass. 9 novembre 2016, n. 22838, in *Fam. dir.*, 1/2017, 15, con nota di E. ANDREOLA, *Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima*.

¹⁸ Cass. 9 novembre 2016, n. 22838, cit.

anche non patrimoniale, alla reputazione e ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (discendenti o familiari)».

Anche questa seconda sentenza della prima sezione della Suprema Corte espone i propri argomenti con diffusione. Condivisibile ed apprezzabile è la pronuncia nella misura in cui valorizza il diritto alla tutela dei diritti morali della madre anche dopo la sua morte; così come la scelta di ricondurre la soluzione del conflitto tra i diritti fondamentali della madre e del figlio nella teorica del bilanciamento di interessi. Appare però ridondante il richiamo insistito, ripetuto anche in sede di enunciazione del principio di diritto, al dovere dell'adottato che abbia acquisito i dati relativi al genitore biologico di servirsene in modo lecito e non lesivo dei diritti dei terzi.

Invero, non sembra da dubitarsi che il figlio adottivo nato da parto anonimo è tenuto all'utilizzo¹⁹ dei dati personali in suo possesso in maniera lecita - nel rispetto delle previsioni, anche penali, poste dall'ordinamento a tutela di diritti individuali come l'onore, la riservatezza, etc. - proprio come il figlio nato nel matrimonio, e chiunque altro detenga dati personali. Questa opinione pare invero trovare conforto nello stesso testo della decisione del Giudice di legittimità. L'unica norma legislativa che la Suprema Corte richiama espressamente, per illustrare i limiti di discrezione che deve osservare l'adottato il quale abbia ottenuto di conoscere il nome della sua madre biologica, è l'art. 11 (*Modalità di trattamento e requisiti dei dati*), lett. a), del d.lgs. n. 196 del 2003, disposizione che ha evidentemente applicazione generale.

Al di là delle differenze che si sono, in parte, evidenziate, in definitiva entrambe le decisioni della Cassazione giungono alla conclusione di dare per scontato il diritto all'interpello della madre biologica da parte del figlio nato da parto anonimo, e si impegnano ad indicare la soluzione per l'ipotesi che la proposizione dell'interpello non sia più possibile.

5. Le Sezioni Unite confermano il diritto all'interpello della madre.

In materia di diritto all'interpello in caso di parto anonimo, singolarmente, le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a dirimere un contrasto

¹⁹ 'Trattamento', se si preferisce.

insorto tra i giudici di merito perché, come si è appena visto, la giurisprudenza di legittimità non sembrava mostrare incertezze in materia.

Il Supremo consesso ha ricordato che, nel vigore del sistema normativo innanzi ricostruito²⁰, la scelta di non essere nominata compiuta dalla madre si «connotava per l'assolutezza e l'irreversibilità, proiettandosi su di un arco di tempo eccedente la vita umana: in presenza dell'ostacolo dell'anonimato, il giudice non poteva fornire alcuna indicazione identificativa al figlio»²¹.

La Corte costituzionale, mutando orientamento, con la ricordata sent. n. 278 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, sottolineando che, come il diritto della madre all'anonimato, pure il diritto del figlio a conoscere le proprie origini «e ad accedere alla propria storia parentale, costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona». La Consulta ha reputato pertanto irragionevole che la opzione per l'anonimato «risulti necessariamente e definitivamente non revocabile ad iniziativa del figlio»²². Il punto di equilibrio tra i diritti della madre e del figlio è stato individuato dal Giudice delle leggi nel riconoscimento in favore del figlio della facoltà di proporre l'interpello, fermo restando il diritto della madre di confermare la propria scelta di anonimato.

Il fatto che la pronuncia di incostituzionalità abbia avuto la natura di una sentenza additiva di principio e non abbia perciò introdotto «regole di dettaglio self-executing quanto alle modalità del procedimento di appello, non esonera gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia al suo compito, dall'applicazione diretta di quel principio, né implica un divieto di reperimento dal sistema delle regole più idonee per la decisione dei casi loro sottoposti»²³.

Le Sezioni Unite, quindi, hanno avuto cura di non sostituirsi al legislatore nell'indicare quale sia il procedimento da seguire per l'interpello della madre che abbia domandato di non essere nominata²⁴. La Suprema Corte, infatti, si è

²⁰ Cfr. par. n. 1.

²¹ Cass. SS.UU., 25 gennaio 2017, n. 1946, in *Fam. dir.*, 8-9/2017, 740, con nota di P. DI MARZIO, *Parto anonimo e diritto alla conoscenza delle origini*.

²² Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278, cit.

²³ Cass. SS.UU., 25 gennaio 2017, n. 1946, cit.

²⁴ Non traggano in inganno le espressioni utilizzate nella massima ufficiale, secondo cui «... sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini

limitata a fornire alcune indicazioni generali sui principi procedurali applicabili, ed ha operato riferimento al procedimento camerale di cui all'art. 28, commi 5 e 6, della legge n. 184 del 1983, non mancando di sottolineare l'esigenza di adattarlo per «assicurare in termini rigorosi la riservatezza della madre», destinataria di «un'interrogazione riservata, esperibile una sola volta»²⁵. Quindi le Sezioni Unite hanno analizzato alcune procedure di interpello seguite sinora dai giudici di merito²⁶, e le hanno valutate tutte rispettose dei diritti coinvolti ed adeguate allo scopo, risultando perciò legittime.

La decisione delle Sezioni Unite si distingue per linearità ed esemplare chiarezza, e sembra pure meritare, in generale, piena condivisione. Una perplessità, per la verità, dipende dalla specificazione della Corte, in una decisione sempre attenta a non invadere la sfera di competenza del legislatore, secondo cui l'interpello può essere rivolto alla madre 'una sola volta'²⁷. Anche l'individuazione del numero di volte in cui la procedura di interpello può essere esperita sembra infatti competere al legislatore.

6. Diritto alle origini, non solo figli ma anche fratelli.

La Suprema Corte è stata quindi chiamata a decidere sul ricorso proposto da un figlio adottivo, al quale i giudici di merito avevano negato l'accesso alle conoscenze dell'identità delle proprie sorelle, e si è pronunciata con sentenza n. 6963 del 2018²⁸. Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino

e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione ...» (Ced Cass. Rv. 642009-01), le Sezioni Unite hanno riconosciuto il *diritto* dei figli nati da parto anonimo di ottenere che la madre biologica sia interpellata, perché decida se mantenere l'anonimato. Pertanto il giudice *deve* procedere a disporre l'interpello, ne ha l'obbligo, non la facoltà.

²⁵ Cass. SS.UU., 25 gennaio 2017, n. 1946, cit.

²⁶ Una ricostruzione delle procedure seguite da alcuni Tribunali per i minorenni per procedere all'interpello della madre, è stata recentemente proposta da J. LONG, *L'adottato adulto ha diritto a conoscere l'identità dei fratelli biologici, se essi vi consentono*, nota a Cass. 20 marzo 2008, n. 6963, in *Nuova giur. civ. comm.*, 9/2018, 1229 s.

²⁷ Soluzione che può anche apparire ragionevole, per evitare di tediare la madre con ripetute richieste. Sembra però che un ragionamento diverso potrebbe farsi nel caso in cui la madre sia defunta, dopo aver dato risposta negativa all'interpello. Potrebbe pensarsi alla rinnovabilità periodica dell'interpello, successivamente al primo che abbia sortito esito negativo, che il Tribunale per i minorenni dichiarerà improcedibile finché la madre è in vita, e poi accoglierà, consentendo di rivelare all'istante i dati sulle sue origini, a seguito della scomparsa della genitrice.

²⁸ Cass. 20 marzo 2018, n. 6963, in *Nuova giur. civ. comm.*, 9/2018, 1223, con nota di J. LONG, *L'adottato*, cit., la quale indica pure alcune pronunce edite dei giudici di merito che hanno

aveva domandato procedersi all'audizione delle sorelle, per verificarne il consenso alla comunicazione della loro identità, ma la Corte territoriale non aveva accolto la richiesta, osservando che il legislatore ha limitato il diritto alla conoscenza delle proprie origini, da parte di chi sia stato adottato, alle informazioni che riguardano i genitori. Nei confronti dei fratelli che siano stati anche loro adottati, un simile diritto non può essere riconosciuto²⁹, perché alla pretesa di conoscenza dell'adottato si contrappone il prevalente diritto alla riservatezza dei fratelli, tutelato mediante sanzioni penali³⁰.

La Corte di legittimità ha affermato, in premessa, che *«il diritto a conoscere le proprie origini costituisce un'espressione essenziale del diritto all'identità personale»* e *«può richiedere la conoscenza e l'accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima»*, occorre pertanto trovare un punto di equilibrio tra il diritto alla conoscenza della persona adottata ed il diritto alla riservatezza dei suoi familiari biologici. Un simile equilibrio può essere realizzato attraverso la *procedimentalizzazione dell'istanza di conoscenza*, anche in ipotesi diverse da quella disciplinata dall'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, consentendo alla persona adottata di rivolgere un interpello, finalizzato ad acquisire il consenso alla rivelazione dell'identità, anche in relazione ai *«componenti del nucleo familiare biologico-genetico, diversi dai genitori»*.

Ha osservato la Cassazione che il legislatore ha previsto all'art. 28, comma 5, della legge sulle adozioni, il diritto dell'adottato ad accedere alle informazioni che riguardano la *sua origine* e *l'identità dei genitori*. La Suprema Corte ha ritenuto che *«un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma possa valorizzare il richiamo testuale al diritto di accedere alle informazioni sulla propria origine in modo da includervi oltre ai genitori biologici ... anche i più stretti congiunti come i*

riconosciuto, con cautele, il diritto del figlio adottivo alla conoscenza dell'identità dei fratelli.

²⁹ Segnala J. LONG, *L'adottato*, 1228, che i figli adottivi «con una frequenza ben maggiore di quella delle domande sull'identità dei genitori», propongono «la richiesta di conoscere l'esistenza e l'identità di fratelli e sorelle» (il corsivo è nel testo), rifacendosi agli studi di R. PREGLIASCO, *Alla ricerca delle proprie origini*, Roma, 2013.

³⁰ Il riferimento è alla previsione di cui all'art. 73 della legge n. 184 del 1983 che, al primo comma, dispone: «Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio adottivo è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 1.032».

fratelli e le sorelle ancorché non espressamente menzionati dalla norma». Tuttavia l'esercizio del diritto alla conoscenza, secondo la Suprema Corte, non può realizzarsi con modalità identiche nei confronti dei genitori e degli altri componenti del nucleo familiare. Nei confronti dei genitori biologici, infatti, al diritto alla conoscenza dell'adottato è stata assegnata una 'netta preminenza' sul diritto dei genitori alla riservatezza, escludendosi ogni bilanciamento di interessi. L'adottato vanta pertanto un diritto potestativo pieno, e sindacabile solo a sua tutela, a conoscere l'identità dei suoi genitori biologici.

Il diritto dell'adottato gode di un riconoscimento costituzionale, convenzionale e di diritto positivo, previsto dall'art. 28, comma 5, della legge n. 184 del 1983, anche alla conoscenza della propria origine. Nei confronti dei fratelli e delle sorelle, tuttavia, nell'assenza di una previsione legislativa espressa del diritto dell'adottato di conoscerne l'identità, è necessario procedere ad un bilanciamento di interessi tra il diritto dell'adottato e quello dei congiunti, che possono essere contemperati utilizzando la medesima modalità procedimentale ritenuta ammissibile dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 278 del 2013, nei confronti della madre che abbia domandato di non essere nominata al momento del parto. Qualora i fratelli vi consentano, le informazioni acquisite avranno natura *«ontologicamente riservata, trattandosi di dati sensibili e sono, di conseguenza, protette in via generale dalle ingerenze di terzi ... il diritto a conoscere le proprie origini, alle condizioni sopra indicate, è limitato all'accesso, riservato alle informazioni relative all'identità delle sorelle biologiche, con esclusione di alcun vincolo di parentela e relazionale e con obbligo di trattamento dei dati personali non lesivo dei diritti altrui».*

Anche quest'ultima decisione della Suprema Corte consente un passo in avanti al figlio adottivo che intenda ricostruire la propria storia personale. La supplezza giurisprudenziale ha permesso di estendere in via interpretativa, ancora una volta, diritti fondamentali della persona.

7. Alcuni problemi rimasti aperti (aspettando il legislatore).

L'intervento del legislatore, per assicurare piena attuazione al riconoscimento del diritto alle origini del figlio adottivo, rimane necessario. Suscita perplessità, ad esempio, il limite del compimento dei 25 anni d'età, imposto dal legislatore alla persona adottata che intenda conoscere le proprie

origini, anziché consentirsi l'esercizio del diritto nel termine ordinario di acquisizione della piena capacità della persona, fissata al compimento dei 18 anni d'età. Si osservi che la norma è già stata sospettata d'incostituzionalità, per ora dalla dottrina³¹.

Occorrerebbe pure chiarire se sussista una ragione la quale induca a ritenere obbligata la valutazione che il figlio adottivo sia titolare di un diritto potestativo pieno alla conoscenza dell'identità dei suoi genitori biologici, e vanti invece un diritto limitato, in ragione del positivo esito dell'interpello loro rivolto, a conoscere l'identità di sorelle e fratelli biologici, in particolare se anche loro siano stati adottati³².

Sembra ancora corretto domandarsi se sussista il diritto di conoscere le proprie origini del figlio nato da parto anonimo la cui madre abbia confermato di non voler essere nominata in sede di interpello, ma sia poi defunta. Invero in questa ipotesi, a seguito della morte della madre, sembra corretto ritenere che il suo diritto alla riservatezza debba comunque recedere di fronte al diritto fondamentale del figlio alla conoscenza delle proprie origini³³.

Ancora una domanda nasce spontanea, a seguito della lettura delle recenti pronunce della Suprema Corte in materia di parto anonimo. Le problematiche affrontate, per quanto in parte diverse, attengono comunque al diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini. Sembra però corretto chiedersi se non occorra riconoscere pure il diritto della madre che, all'atto del parto ed in una situazione di difficoltà, ha chiesto di non essere nominata, di avere un ripensamento, di poter almeno domandare di incontrare di nuovo il suo bambino³⁴. Nella pratica, poi, il riconoscimento di un simile diritto

³¹ Nota redazionale a Cass. 20 marzo 2018, n. 6963, in *Foro it.*, 2018, I, 1140.

³² Osserva criticamente G. CASABURI, *Privilegia ne inroganto*. La Cassazione/legislatore riconosce e insieme limita il diritto alle origini nei confronti delle sorelle e dei fratelli biologici, nota a Cass. 20 marzo 2018, n. 6963, in *Foro it.*, 2018, I, 1142, che «la sentenza non convince nella parte in cui ... differenzia la posizione di fratelli e sorelle da quella dei genitori biologici ... a sorelle e fratelli è riconosciuto un diritto potestativo: la loro scelta per l'anonimato è insuperabile» da parte della persona adottata che sia alla ricerca delle proprie origini. Ai fratelli ed alle sorelle è attribuito «un vero privilegio ... al di fuori di qualsiasi giustificazione razionale ... non vi è quindi, checché ne dica la sentenza, alcun bilanciamento degli interessi e diritti contrapposti ... la Suprema corte ha adottato una nozione ingiustificatamente restrittiva del diritto alle origini».

³³ . Questa soluzione è suggerita dalla Cassazione con la sentenza n. 15024 del 2016. La Corte di legittimità, invero, non era chiamata a pronunciarsi sul punto, e si esprime in materia, pertanto, mediante un *obiter dictum*.

³⁴ Il diritto della madre di revocare la propria dichiarazione di anonimato, resa al momento del parto, risultava riconosciuto nel disegno di legge AS n. 1978 del 20.6.2017 (testo unificato) (cfr. art.

importerebbe una serie di problematiche. Ad esempio, quando la madre potrebbe chiedere di incontrare nuovamente il figlio, in qualsiasi momento, anche a breve distanza dal parto? Questa soluzione rischierebbe però, almeno in alcuni casi, di compromettere il percorso adottivo del bambino. Sarebbe forse meglio, allora, realizzare un parallelismo: se il minore ha diritto all'interpello al compimento della maggiore età, anche la madre potrebbe domandare di rivelarsi trascorsi diciotto anni dal parto? Ancora, se la madre vuole conoscere il figlio, occorre metterli in contatto e basta, oppure è necessario rivolgere un interpello al figlio per sapere se intenda conoscere la madre? O forse è preferibile prendere atto della disponibilità della madre ma attendere, per rivelare l'informazione sull'identità, che sia il figlio a chiedere di conoscere le proprie origini?

1, lett. b), mediante il quale si intendeva anche dettare in via legislativa il procedimento per lo svolgimento dell'interpello rivolto dal figlio alla madre biologica, progetto giunto all'esame del Senato, dopo essere stato approvato dalla Camera, ma decaduto in conseguenza della fine della diciassettesima legislatura. La facoltà della madre biologica di revocare la dichiarazione di non voler essere nominata, , espressa al momento del parto, è stata nuovamente prevista, nel corso della XVIII legislatura, dall'AS n. 922 del 7.11.2018 (Pillon-Urraro), cfr. art. 4.